

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 febbraio 2005

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1962

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 27 gennaio 2005, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e al regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2 Pag. 7

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 1184.

Definizione delle prestazioni dialitiche; parziale modifica della DGR del 9 luglio 2004, n. 603 Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2004, n. 1261.

Regime delle quote latte. Sanzioni amministrative previste dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 i cui proventi sono devoluti alle regioni. Applicazione del pagamento in misura ridotta Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2004, n. 1276.

I.R.C.C.S. «Lazzaro Spallanzani». Realizzazione struttura Hospice: modificazione pianta organica Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2004, n. 1277.

Azienda USL RM/B. Attivazione U.O.C. Medicina Protetta Ospedale S. Pertini Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1290.

Preso d'atto e approvazione del progetto relativo alla «Produttività aggiuntiva per la rimodulazione delle liste di attesa» Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1291.

Azienda Ospedaliera S. Andrea. Modifica ed integrazione della pianta organica provvisoria. DGR n. 1506 del 15 novembre 2002 Pag. 27

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1299.

Fondo Nazionale di Lotta alla Droga. Approvazione Bando Campagna informativa di Prevenzione al fine di evitare l'uso di sostanze psicotrope illegali su tutto il territorio della Regione Lazio. Esecuzione DGR n. 634/2004 Pag. 30

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 DIC. 2004

ADDI' 17 DIC. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - PRESTAGIOVANNI - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 1261 -

OGGETTO:


Regime delle Quote Latte. Sanzioni amministrative previste dalla legge 30 maggio 2003, n.119 i cui proventi sono devoluti alle regioni. Applicazione del pagamento in misura ridotta.



OGGETTO : Regime delle Quote Latte. Sanzioni amministrative previste dalla legge 30 maggio 2003, n.119 i cui proventi sono devoluti alle regioni. Applicazione del pagamento in misura ridotta.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;



VISTA la legge 30 maggio 2003 n.119 recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari";

VISTO il D.M. 31 luglio 2003: "Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n.119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari";

CONSIDERATO che la legge n.119/2003 ha profondamente innovato il sistema sanzionatorio applicabile ai diversi soggetti chiamati al rispetto di obblighi e termini inerenti l'applicazione del regime comunitario delle quote latte;

CONSIDERATO che all'art.1, comma 8, della legge n.119/03 è previsto che i proventi delle sanzioni siano devoluti alle regioni e che alle sanzioni stesse si applichino le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n.689;

CONSIDERATO, quindi, che risulta applicabile quanto previsto all'art.16 di detta legge n.689/81 in materia di pagamenti in misura ridotta delle sanzioni il quale statuisce che "E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione";

CONSIDERATO che le sanzioni introdotte dalla normativa nazionale e previste all'art.4, comma 4, art.5, comma 5, art.6, comma 4, art.8, comma 1, art.9, comma 7-bis, art.10, comma 7 e 32, della legge n.119/03 si configurano come determinate in misura proporzionale, ragione per cui risulterebbe inapplicabile l'art.16 legge 689/81, letteralmente inteso, mancando i parametri del minimo e massimo;

CONSIDERATO che la volontà del legislatore appare essere stata quella di consentire il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, stante il fatto che l'espressa esclusione di detta forma di pagamento prevista dalla previgente legge n.468/92, art. 11 comma 6, non è stata riproposta nella citata legge di riforma n.119/2003 la quale, al contrario, ha previsto l'applicazione delle disposizioni contenute nel Capo I della legge 24 novembre 1981 n.689, e quindi anche della facoltà di pagamento in misura ridotta;

VISTO che consolidata giurisprudenza ha di fatto compreso nell'applicazione dell'art.16, legge 689/81, anche le sanzioni stabilite in misura proporzionale, commisurando la riduzione al solo parametro possibile, vale a dire pari ad un terzo dell'importo proporzionalmente calcolato;

VISTA, infatti, la sentenza n.2407 del 19 maggio 1989 della Sez. I della Cassazione Civile, che ha accertato che in tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento in misura ridotta, che l'art.16 della legge 24 novembre 1981 n.689 contempla con il versamento di una somma pari al terzo del massimo della pena edittale, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo trova applicazione anche quando si tratti di sanzione determinata in misura fissa, o in misura

proporzionale, ancorché con un'entità minima irrogabile in via sussidiaria quando il criterio di calcolo proporzionale porti ad una cifra inferiore. In tali ipotesi, il minimo ed il massimo edittale si identificano in detta misura fissa, ovvero in detta misura proporzionale, e, pertanto, il pagamento ridotto deve essere commisurato ad un terzo dei corrispondenti importi.

LA SENTENZA DCC

VISTA, ancora, il Consiglio di Stato, II, n.1427 del 16 novembre 1992 che ha accertato che quando la legge stabilisce la sanzione pecuniaria amministrativa in misura fissa o in misura proporzionale, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della legge 24 novembre 1981, n.689, deve essere commisurato al solo parametro possibile, pari al terzo della suddetta sanzione.

TENUTO CONTO che il pagamento in misura ridotta, applicato anche alle violazioni con calcolo proporzionale della sanzione, non fa venire meno la funzione dissuasiva dell'istituto stesso della sanzione;

CONSIDERATO che agevolare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste dalla legge corrisponde anche all'opportunità di ridurre il possibile contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

RITENUTO che debbano rimanere escluse da detta facoltà di pagamento in misura ridotta le sanzioni previste all' art. 6, comma 3 e art. 10, comma 5 della ripetuta legge n.119/03, in quanto sanzioni stabilite, anche nella loro quantificazione, direttamente dalla regolamentazione comunitaria la quale non prevede l'istituto del pagamento in misura ridotta;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

RITENUTO NON NECESSARIO L'ESPEDITAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONCILIABIONE
All'unanimità
CON LE PARTI SOCIALI

DELIBERA

Alle sanzioni da comminarsi ai sensi della Legge 30 maggio 2003, n.119, art.4, comma 4, art.5, comma 5, art.6, comma 4, art.8, comma 1, art.9, comma 7-bis, art.10, comma 7 e 32, è applicabile il pagamento in misura ridotta previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689, art.16.

Il pagamento in misura ridotta viene determinato nella misura di un terzo dell'ammontare della sanzione calcolata, così come disposto dai citati articoli e commi, con metodo proporzionale, anche quando sia prevista un'entità minima irrogabile in via sussidiaria quando il criterio di calcolo proporzionale porti ad una cifra inferiore.

~~Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;~~

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

20 DIC. 2004

